



Codice di Condotta

Sommario

1.	Premessa	2
2.	Definizioni e caratteristiche	3
2.1.	Bullismo.....	3
2.2.	Cyberbullismo.....	4
3.	Normativa	5
4.	Ruoli dei diversi attori	5
4.1.	Istituto Scolastico.....	5
4.2.	Direttore/Coordinatore Didattico.....	6
4.3.	Referente bullismo/cyberbullismo.....	7
4.4.	Consiglio di Classe	7
4.5.	Docenti.....	8
4.6.	Tavolo Permanente di Monitoraggio	8
4.7.	Soggetti esercenti la responsabilità genitoriale	10
4.8.	Studenti.....	10
5.	Sportello di Ascolto	11
6.	Sanzioni disciplinari	11



1. Premessa

L'Istituto Ventorino si prende cura degli alunni e delle loro famiglie offrendo un percorso formativo che si snoda dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado.

Alla base della proposta formativa vi è un progetto educativo volto allo sviluppo integrale della persona, a riconoscerne la centralità, alla valorizzazione delle sue doti, dei suoi interessi e delle sue domande. La Scuola incoraggia gli alunni ad avere un atteggiamento critico attraverso lo sviluppo della riflessione e della domanda al fine di giungere a opinioni senza pregiudizi.

All'interno del progetto educativo una particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle relazioni tra gli alunni. A tal proposito la Scuola promuove comportamenti costruttivi, atteggiamenti di collaborazione e condivisione in un'ottica altresì di responsabilizzazione dell'alunno perché "il mondo cambia se cambio io".

Sulla scorta di tale consapevolezza, la Nostra Scuola, al fine di generare ragazzi responsabili, capaci di stare in relazioni sane e rispettosi gli uni degli altri, ha recepito interamente le prescrizioni della nuova normativa in ambito bullismo e cyberbullismo attivandosi sia sul fronte preventivo sia di contrasto.

A tal proposito, il presente Codice di Condotta nasce dalla consapevolezza per cui un'efficace prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo richiede una piena conoscenza della natura e della manifestazione degli stessi tra gli Studenti con un coinvolgimento sia dell'intero personale scolastico e non, sia delle famiglie in un'ottica di corresponsabilità e di dialogo nell'opera educativa e di crescita dei giovani e giovanissimi. Per questo si dà conto nel presente Documento delle definizioni del bullismo e cyber bullismo indicando altresì gli episodi estranei agli stessi, nonché i comportamenti da attenzionare al fine di intervenire, in un'ottica preventiva, in situazioni che richiedono un'immediata presa in carico o un semplice monitoraggio.



2. Definizioni e caratteristiche

2.1. Bullismo

Con il termine bullismo si fa riferimento a:

"aggressione o la molestia reiterate da parte di una singola persona o di un gruppo di persone idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni poste in essere da minorenni in danno di minorenni" (Legge 17 maggio 2024, n. 70).

Il riferimento è dunque alla **violenza fisica, psicologica o all'intimidazione** del gruppo o di un singolo, specie se **reiterata**, posta in essere con l'**intenzione di nuocere** e provocando **sofferenza, disagio o isolamento nella vittima**.

Consapevoli della complessità del fenomeno, della gravità delle possibili conseguenze e dell'importanza della prevenzione e contrasto allo stesso, occorre tuttavia comprendere che **non ogni scherzo, non ogni discussione è bullismo**, occorre imparare ad affrontare la tematica con la **giusta delicatezza, senza assegnare precipitosamente etichette errate e/o esagerate ai comportamenti** con il rischio di arrecare danno sia all'autore, sia alla vittima del fatto specifico.

Non è bullismo:

- una discussione o una semplice situazione di conflitto tra coetanei;
- lo scherzo o il comportamento magari fastidioso se occasionale o giocoso.

Spesso non si è in presenza di fatti di bullismo o cyberbullismo laddove esista una **simmetria nelle posizioni tra le parti**, laddove chi agisce e chi subisce quello scherzo o quella derisione si alterna.

Al contempo non si può parlare di bullismo dinnanzi ad un singolo episodio isolato, laddove si verifichi esistere una relazione di regola positiva tra le parti. La condotta nel bullismo è **reiterata e si protrae nel tempo**.



La reazione della vittima, sebbene non sia - essa sola - elemento determinante per qualificare come bullismo un comportamento, deve essere comunque considerata nell'ottica di valutare se - anche quel comportamento posto in essere senza l'intenzione di nuocere - non sia meglio non replicarlo.

Sono invece severamente vietate quelle forme di sopruso, violenza e intimidazione che nulla hanno a che vedere con semplici discussioni o situazioni di conflitto che possono accadere tra coetanei.

Più nel dettaglio, senza pretesa di esaustività, sono da considerarsi tipologie persecutorie le seguenti condotte:

- violenza fisica
- isolamento della vittima
- intimidazione del singolo o del gruppo
- violenza psicologica
- sottrazione o distruzione di effetti personali.

2.2. Cyberbullismo

Con il termine Cyberbullismo si fa riferimento a:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore realizzata per via telematica il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
(legge 17 maggio 2024, n. 70).

Si tratta di manifestazioni in rete realizzate mediante **strumenti** quali social network (WhatsApp, Youtube, Instagram, Tik-Tok, Snapchat, Facebook, Telegram, WeChat ...) app, chat Rooms, e-mail, siti web, telefonate e aventi ad **oggetto** la condivisione/ diffusione di:

- messaggi di testo
- messaggi vocali



- riproduzioni fotografiche e audiovisive anche se "alterate" con appositi programmi e strumenti informatici

con contenuto **denigratorio, offensivo, svilente** e/o **minaccioso** nei confronti di altri soggetti.

Vanno ricomprese, nel cyberbullismo forme di violenza quali:

- insulti online posti in essere con l'utilizzo di linguaggio violento, aggressivo, offensivo
- l'invio ripetuto di messaggi con minacce
- pubblicazione all'interno di comunità virtuali, di commenti denigratori e violenti
- divulgazione tramite strumenti informatici di video o altri contenuti confidenziali destinati a rimanere privati.

3. Normativa

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Carta Costituzionale: artt. 3, 33, 34;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*;
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021 recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70. *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*.
- Art 8 del GDPR (Regolamento 679/2016)

4. Ruoli dei diversi attori

È dovere delle Famiglie e del personale dell'Istituto Scolastico fornire agli Studenti strumenti educativi che promuovano l'istaurarsi di relazioni positive tra i pari e sostegno all'utilizzo consapevole e protetto dei nuovi mezzi di comunicazione.

4.1. Istituto Scolastico

- Si impegna a promuovere, nella quotidianità e attraverso progetti mirati, azioni di carattere preventivo, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi dotati di specifiche competenze;



- si impegna ad attuare azioni di contrasto, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi dotati di specifiche competenze;
- richiede il necessario sostegno alle realtà familiari degli Studenti in un progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo che non può in alcun modo prescindere dal ruolo educativo dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

4.2. Coordinatore Didattico

- Nomina il Referente bullismo e cyberbullismo;
- approva, previa consultazione del Collegio Docenti, corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente;
- promuove, previa consultazione del Collegio Docenti, azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo attraverso enti, associazioni e istituzioni locali coinvolgendo gli alunni;
- approva, previa consultazione del Collegio Docenti, sessioni di orientamento rivolte agli studenti, in termini di prevenzione al bullismo e cyberbullismo;

Ai sensi della nuova Legge 70/2024 inoltre il Coordinatore Didattico scolastico ha anche i seguenti compiti:

- istituisce un Tavolo Permanente di Monitoraggio nell'ottica di garantire il coordinamento tra il personale scolastico in termini di progetti e interventi e assumere provvedimenti per la gestione di episodi gravi di bullismo e cyberbullismo;
- convoca il Tavolo Permanente di Monitoraggio Ordinario;
- convoca, previo confronto con il Referente del bullismo e cyberbullismo e con il Docente Segnalante (primo soggetto che riceve la segnalazione), il Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario la cui riunione si rende necessaria nelle ipotesi che verranno illustrate di seguito e che sono meglio specificate nel Piano di Prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo;
- riferisce nei casi più gravi, all'esito dell'incontro con il Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario, l'episodio di bullismo o cyberbullismo alle autorità competenti;
- informa tempestivamente i Genitori dei minori coinvolti in episodi di bullismo o cyberbullismo o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi;



- istituisce uno Sportello di ascolto per i ragazzi della scuola secondaria.

4.3. Referente bullismo/cyberbullismo

- Presenta agli alunni il proprio ruolo nonché le modalità per segnalare eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo subiti o ai quali si è assistito in modo da fornire agli stessi un primo punto di riferimento;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei progetti rientranti nell'ambito della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- favorisce la conoscenza e la consapevolezza circa la portata e gli effetti dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo da parte degli Studenti verificando l'attuazione dei programmi formativi;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- si mette a disposizione di Docenti, personale non Docente e Studenti per raccogliere eventuali segnalazioni, riportando le sue considerazioni al Consiglio di Classe o al Tavolo Permanente, nei casi di seguito individuati;
- valuta e decide, unitamente al Coordinatore Didattico e al Docente Segnalante la procedura da seguire di fronte a un caso sospetto/conclamato di bullismo o cyberbullismo;

4.4. Consiglio di Classe

- Monitora le situazioni problematiche ed effettua un primo livello di valutazione su possibili situazioni che richiedono una particolare attenzione;
- condivide eventuali schede di osservazione su specifici alunni con gli altri insegnanti in un'ottica di collaborazione e nell'interesse degli Studenti coinvolti;
- è chiamato ad intervenire nei casi meno gravi per la valutazione sulle possibili azioni da intraprendere;



4.5. Docenti

- Si impegnano a partecipare alle attività formative in tema di contrasto al bullismo e al cyberbullismo proposte dall'Istituto Scolastico;
- osservano regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando potenziali campanelli di allarme;
- monitorano situazioni a rischio anche redigendo le schede di osservazione che verranno poi condivise con il Consiglio di Classe;
- segnalano immediatamente al Coordinatore Didattico/Direttore episodi sospetti o conclamati di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza nel contesto scolastico anche qualora si tratti di condotte messe in atto al di fuori della Scuola o dell'orario Scolastico ma che emergano a Scuola;

4.6. Tavolo Permanente di Monitoraggio

In aggiunta agli organi sopra riportati, la nuova legge n. 70 del 2024 ha altresì previsto l'obbligo per gli Istituti Scolastici di istituire un **Tavolo Permanente di Monitoraggio** di cui si riporta la composizione, la convocazione e i possibili esiti.

1. Composizione:

Tavolo Permanente di Monitoraggio Ordinario:

- Coordinatore Didattico
- Referente Bullismo e Cyberbullismo
- Rappresentanti dei genitori degli studenti (1 per la scuola primaria, 1 per la scuola secondaria di I grado)
- Coordinatori/insegnanti di classe (2 per la scuola primaria, 2 per la scuola secondaria di I grado)

Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario:

- Coordinatore Didattico
- Referente Bullismo e Cyberbullismo



- Docente Segnalante (docente che intercetta/viene a conoscenza/assiste a un episodio di bullismo o cyberbullismo)
- Coordinatore della Classe coinvolta

È altresì possibile il coinvolgimento di terzi esperti (legali, psicologi, psicoterapeuti) al fine di comprendere e decidere l'intervento più opportuno/doveroso.

2. Convocazione:

Tavolo Permanente di Monitoraggio Ordinario:

- Il Coordinatore Didattico convoca il Tavolo Permanente di Monitoraggio Ordinario;
- il numero minimo di riunioni è di 2 all'anno (una all'inizio dell'anno scolastico e una al termine dell'anno scolastico);
- verifica l'attivazione (inizio anno scolastico) e l'attuazione (fine anno scolastico) dei programmi di prevenzione in materia di bullismo e cyberbullismo dell'Istituto scolastico;
- delle riunioni viene redatto apposito verbale
- è unico per tutto l'Istituto Scolastico.

Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario:

- il Coordinatore Didattico convoca il Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario;
- la convocazione avviene in caso di necessità, qualora di fronte a determinati casi conclamati o sospetti di bullismo o cyberbullismo, si ritiene opportuno assumere provvedimenti (cfr. Piano di Prevenzione al bullismo e cyberbullismo)
- è possibile coinvolgere esperti professionisti (es. avvocato o psicologo) al fine di decidere il provvedimento più opportuno.
- è nominato per ogni ordine e grado.



3. Possibili esiti:

Tavolo Permanente di Monitoraggio Ordinario:

- valutazione dei progetti da attuare in tema di bullismo e cyberbullismo (riunione di inizio anno scolastico)
- implementazione/revisione/verifica circa l'attuazione dei progetti bullismo e cyberbullismo (riunione di fine anno scolastico)

Tavolo Permanente di Monitoraggio Straordinario:

- monitoraggio sul singolo/gruppo classe coinvolto
- percorsi di mediazione tra i soggetti interessati/formazione in classe
- azioni disciplinari
- segnalazione alle Autorità (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale Per i Minorenni, Tribunale Per i Minorenni)

4.7. Esercenti la responsabilità genitoriale

- Si impegnano a rispettare il patto educativo di corresponsabilità;
- partecipano attivamente ad eventuali progetti di formazione/informazione, che la Scuola ritiene utili e/o necessari nell'ottica di prevenzione al bullismo e cyberbullismo;
- prestano attenzione ai comportamenti dei propri figli e si confrontano ove sia necessario, con docenti e personale scolastico in un'ottica di aiuto reciproco;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi.

4.8. Studenti

- Partecipano attivamente ai progetti di prevenzione al bullismo e cyberbullismo;
- collaborano con la Scuola e le Famiglie a creare un clima e delle relazioni positive con il gruppo classe e con tutto l'Istituto Scolastico nell'ambito delle personali scelte quotidiane;
- sono coinvolti nelle iniziative scolastiche al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- rispettano le regole scolastiche e sollecitano i compagni al rispetto delle stesse;



- si confrontano con docenti e il referente bullismo/cyberbullismo dove ne ravvisino l'importanza e la necessità nel proprio interesse e nell'interesse di altri.

5. Sportello di Ascolto

L'Istituto Ventorino ha altresì istituito uno sportello gestito da professionisti competenti selezionati dalla Scuola con lo scopo di supportare insegnanti e genitori nel percorso di gestione di dinamiche relazionali individuali o di gruppo, ma anche di implementare nell'attività didattica percorsi di potenziamento delle soft skills sempre in sintonia con la progettazione dei consigli di classe.

Tale Sportello ha anche la funzione di fornire un primo e unico supporto agli studenti in difficoltà che vi si rechino di propria iniziativa. Laddove emergessero difficoltà e fragilità tali da richiedere un intervento strutturato, lo stesso sarà rappresentato agli esercenti la responsabilità genitoriale dello studente coinvolto ed eventualmente gestito al di fuori del contesto scolastico.

6. Sanzioni disciplinari

La mancata osservanza delle regole scolastiche comporta, secondo l'età e la gravità, le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- comunicazione verbale dell'insegnante ai genitori;
- rapporto scritto sul Registro di Classe;
- segnalazione scritta alla famiglia da parte dell'insegnante;
- convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico/Consiglio di Classe e/o della Presidenza;
- sospensione per uno o più giorni dalle lezioni (decisa dal Consiglio di Classe insieme al Dirigente Scolastico).

Tali provvedimenti incidono sul giudizio relativo al comportamento nella scheda di valutazione.



Catania, 12/09/2025